



24ORE FORMAZIONE|EVENTI

La dichiarazione dei redditi 2013

Taranto, 18 giugno 2013

Gianluca Dan

Dottore Commercialista

Boscolo & Partners

- D.L. 6 luglio 2011, n. 98 (nuovo regime dei «minimi»)
- D.L. 13 agosto 2011, n. 138 (indeducibilità dei beni concessi in godimento ai soci o ai familiari e reddito diverso in capo ai soci)
- D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (deducibilità dell'Irap relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente; anticipazione al 2012 dell'IMU)
- D.L. 2 marzo 2012, n. 16 (c.d. «decreto semplificazioni»; immobili di interesse storico e artistico; modifica della deducibilità canoni di leasing)
- D.L. 6 giugno 2012, n. 74 (esclusione dalla formazione del reddito dei redditi dei fabbricati situati nelle zone colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012).
- D.L. 23 giugno 2012, n. 83 (non imponibilità delle sopravvenienze attive derivanti dai piani attestati ex art. 67 L.F. e dagli accordi di ristrutturazione dei debiti; eleva al 50% la detraibilità per le ristrutturazioni)
- Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (modifica deducibilità autovetture)
- D.L. 8 aprile 2013, n. 35 (innalzamento limite compensazione; dichiarazione IMU al 30/06)

Termine di presentazione del modello **Unico PF/2013** (**invariati** ad oggi):

- **dal 2 maggio 2013 al 1° luglio 2013** (il 30 giugno è domenica) se la presentazione viene effettuata in forma cartacea **per il tramite di un ufficio postale;**
- **entro il 30 settembre 2013** se la presentazione viene effettuata **per via telematica**, direttamente dal contribuente ovvero se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati o a cura di un ufficio territoriale dell' Agenzia delle entrate.

*Utilizzando sempre il modello **Unico nuovo** (Unico PF/2013 per l'anno 2012 approvato dal Provvedimento del 31 gennaio 2013)*

GRUPPO 24ORE

Modalità di presentazione del modello Unico PF/2013 (**invariati**):

tutti i contribuenti sono obbligati a presentare la dichiarazione Modello UNICO 2013 esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato.

Sono esclusi da tale obbligo e pertanto possono presentare il modello Unico 2013 cartaceo i contribuenti che:

- pur possedendo redditi che possono essere dichiarati con il mod. 730, non possono presentare il mod. 730 perché privi di datore di lavoro o non titolari di pensione;
- pur potendo presentare il mod. 730, devono dichiarare alcuni redditi o comunicare dati utilizzando i relativi quadri del modello UNICO (RM, RT, RW, AC);
- devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti;
- sono privi di un sostituto d'imposta al momento della presentazione della dichiarazione perché il rapporto di lavoro è cessato.

GRUPPO 24ORE

Termine di presentazione del modello **Unico SC/2013** (**invariati** ad oggi):

In base alle disposizioni contenute nel D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni **tutti** i soggetti IRES presentano la dichiarazione **esclusivamente** per via **telematica**. Inoltre, devono essere presentate esclusivamente per via telematica le dichiarazioni predisposte dagli **intermediari abilitati**, dai **curatori** fallimentari e dai **commissari** liquidatori.

In base al D.P.R. n. 322/1998, e successive modificazioni, il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, compresa quella unificata (redditi e IVA) scade l'ultimo giorno del **nono mese successivo** a quello di chiusura del periodo d'imposta.

GRUPPO 24ORE

Termine di presentazione del modello Unico SC/2013 (**invariati** ad oggi):

Ricordando che le dichiarazioni presentate tramite **un ufficio postale** da parte dei contribuenti obbligati alla presentazione per via telematica sono da ritenersi **non redatte in conformità** al modello approvato e, conseguentemente, si rende applicabile la **sanzione da 258 a 2.065 euro** ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 471 del 1997 (cfr. circolare n. 54/E del 19 giugno 2002).

Se il periodo di imposta **comprende il 31.12.2012**  **Unico SC/2013**

Se il periodo di imposta non comprende il 31.12.2012  **Unico SC/2012**

Es. società con esercizio «a cavallo» e chiusura esercizio al 31/01/2013 presenta Unico **SC/2013** entro il 30/10/2013.

Es. società con esercizio «a cavallo» e chiusura esercizio al 30/09/2012 presenta Unico **SC/2012** entro il 30/06/2013.

Termine di presentazione del modello 730/2013 (**variati**)

Il modello 730 poteva essere presentato entro il 30 aprile al proprio datore di lavoro o ente pensionistico (per il 2013 la scadenza è stata prorogata al **16 maggio**) oppure entro il 31 maggio a un Caf o a un intermediario abilitato (per il 2013 la scadenza è stata prorogata al **10 giugno**).

Entro il 31 maggio il datore di lavoro o ente pensionistico deve consegnare al contribuente cui ha prestato assistenza una copia della dichiarazione elaborata e il prospetto di liquidazione modello 730-3, con l'indicazione delle trattenute o dei rimborsi che saranno effettuati (per il 2013 la scadenza è prorogata al **14 giugno**).

Il Caf o il professionista abilitato deve consegnare entro il **17 giugno** al contribuente cui ha prestato assistenza una copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione modello 730-3, elaborati sulla base dei dati e dei documenti presentati dal contribuente (per il 2013 la scadenza è prorogata al **24 giugno**).

GRUPPO 24ORE

Termine di versamento dell'Irpef e relative addizionali e IMU (**invariati**):

- i versamenti a saldo che risultano dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al primo acconto, devono essere eseguiti **entro il 17 giugno 2013** (il 16 giugno è domenica) ovvero **entro il 17 luglio 2013** (con maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo).

Termine di versamento dell'Irpef e relative addizionali (**variati**):

Lo scorso anno erano stati concessi 21 gg in più per i contribuenti soggetti agli studi di settore (versamento al 9 luglio 2012 e dal 10 luglio 2012 al 20 agosto 2012 con maggiorazione).

Anche quest'anno (DPCM 13/06/2013) proroga al **8 luglio 2013** e al 20 agosto 2013 con maggiorazione.

Termine di versamento dell'Irpef e relative addizionali (**variati**):

Possono usufruire della proroga i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli **studi di settore** e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito da ciascuno studio di settore (indipendentemente dalle cause di esclusione / esonero).

La proroga si applica anche ai soggetti che **partecipano** ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR a società o associazioni soggette agli studi (regime di trasparenza) e ai «minimi».

Per gli stessi soggetti sono **differiti i versamenti di tutte le imposte** risultanti dalle dichiarazioni i cui termini sono fissati al 17 giugno 2013: quindi, non solo l'Irpef e l'Ires, ma anche, per esempio, la **cedolare** secca sugli affitti, l'imposta sul valore degli immobili situati all'estero (**Ivie**) e quella sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (**Ivafe**). Anche il **diritto camerale**.

Termine di versamento dell'Irpef e relative addizionali (**variati**):

Con **comunicato stampa del 27 maggio 2013** l'AdE ha chiarito che è iniziato l'inserimento online dei 205 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore 2012.

Il provvedimento del direttore dell'AdE del 27 maggio ha approvato, i modelli che devono essere compilati dai contribuenti interessati dagli studi di settore e le modifiche ai modelli Ine (indicatori di normalità economica), da utilizzare per la dichiarazione Unico 2013. In particolare, i modelli approvati sono relativi a:

(i) 51 studi per il settore delle manifatture (ii) 60 studi per il settore dei servizi (iii) 24 studi per i professionisti (iv) 70 studi per il settore del commercio.

Tutti i modelli tengono conto degli interventi agli studi di settore applicabili al periodo d'imposta 2012, previsti dai decreti ministeriali del 21 marzo 2013, del 28 marzo 2013 e del 23 maggio 2013.

Eventi sismici 2012, nessun obbligo per i contribuenti coinvolti – Chi è residente o ha la sede operativa in uno dei comuni individuati nel decreto ministeriale dell'1 giugno 2012 e rientra in una delle cause di esclusione dell'applicazione degli studi di settore relative a cessazione attività, liquidazione volontaria o periodo di non normale svolgimento dell'attività, non è obbligato alla presentazione dei modelli degli studi di settore e di quelli Ine.

Nuovo quadro T – E' stato predisposto il quadro specifico T per ciascuno dei 205 studi di settore che contiene le informazioni utili ai fini dell'applicazione dei correttivi crisi, previste per il periodo d'imposta 2012.

Quadro A, nuovo rigo ad hoc per gli apprendisti – Nel quadro A dei modelli relativi agli studi di settore per i professionisti, è stato aggiunto un ulteriore rigo per raccogliere le informazioni relative agli apprendisti che lavorano all'interno degli studi professionali.

Termine di versamento dell'Ires (**variati per i soggetti che applicano gli studi di settore**):

✓ Approvazione del bilancio nei 120 gg, versamento entro il 16 del sesto mese successivo alla chiusura del periodo di imposta

✓ Approvazione del bilancio nei 180 gg, versamento entro il 16 del mese successivo a quello di approvazione

✓ Approvazione del bilancio oltre i 180 gg, versamento come nel caso di approvazione nei 180 gg e quindi entro il 16 luglio

Non rileva il fatto che il bilancio venga approvato in seconda convocazione oltre i 120 gg (si veda C.M. 54/2002)

GRUPPO 24ORE

MODIFICHE AL FRONTESPIZIO

GRUPPO 24ORE

Nuova casella nel frontespizio “**Invio comunicazione telematica anomalie dati studi di settore all’intermediario**”.

Il contribuente può richiedere che la comunicazione delle anomalie riscontrate automaticamente nei dati dichiarati ai fini dell’applicazione degli studi di settore, sia inviata all’intermediario incaricato della trasmissione telematica della propria dichiarazione. Tale scelta viene effettuata barrando l’apposita casella inserita nel riquadro FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

The image shows a portion of the tax declaration front page. At the top, there are 21 checkboxes labeled with letters: RA, RB, RC, RP, RN, RV, CR, RX, CS, RH, RL, RM, RR, RT, RE, RF, RG, RD, RS, RQ, CE. Below these are checkboxes for EC, RU, FC, and a field for 'N. moduli IVA'. The main section is titled 'FIRMA DELLA DICHIARAZIONE' and contains several elements: a checkbox for 'Invio avviso telematico all’intermediario', a checkbox for 'Invio comunicazione telematica anomalie dati studi di settore all’intermediario' (highlighted with a red arrow), a text box for 'Situazioni particolari' with a 'Codice' field, and a large text box for the signature: 'FIRMA del CONTRIBUENTE (o di chi presenta la dichiarazione per altri)'. A note below the signature box states: 'CON LA FIRMA SI ESPRIME ANCHE IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI EVENTUALMENTE INDICATI NELLA DICHIARAZIONE'.

L'intermediario, a sua volta, accetta di ricevere la predetta comunicazione telematica, barrando la casella "Ricezione comunicazione telematica anomalie dati studi di settore" inserita nel riquadro "IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA".

Codice fiscale dell'intermediario	<input type="text"/>	N. iscrizione all'albo dei C.A.F.	<input type="text"/>
Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione	<input type="checkbox"/>	Ricezione avviso telematico	<input type="checkbox"/>
		Ricezione comunicazione telematica anomalie dati studi di settore	<input type="checkbox"/>
Data dell'impegno	giorno <input type="text"/>	mese <input type="text"/>	anno <input type="text"/>
FIRMA DELL'INTERMEDIARIO			



GRUPPO 24ORE

L'11 giugno 2013 l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il facsimile delle comunicazioni finalizzate a segnalare la presenza di possibili **anomalie** concernenti i modelli dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore relativi al periodo di imposta 2011 (Unico 2012).

..., nel modello Unico 2012 da Lei utilizzato per la dichiarazione dei redditi del 2011, è stato indicato, nel quadro contabile del reddito di impresa o di lavoro autonomo, un codice attività per il quale è previsto uno studio di settore. Ciò nonostante, non ha presentato il relativo modello per la comunicazione dei dati, né ha indicato in dichiarazione una causa di esclusione o di inapplicabilità che avrebbe giustificato il mancato invio del modello.

Per questo motivo, La invitiamo a controllare la correttezza dei dati da Lei indicati nel modello Unico 2012 ed a valutare la possibilità di presentare la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

È possibile, infatti, regolarizzare l'omessa presentazione del modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore presentando una dichiarazione integrativa, nelle ipotesi di ravvedimento e alle condizioni previste dall'articolo 13 del Dlgs n. 472/1997.

Le ricordiamo, inoltre, che l'omessa presentazione del modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, può comportare:

- una sanzione pari a 2.065 euro, che corrisponde al massimo importo previsto per le violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni (articolo 8, comma 1, del Dlgs n. 471/1997);*
- una sanzione, in caso di accertamento effettuato sulla base delle risultanze degli studi di settore, che è aumentata nella misura del 50% rispetto all'importo minimo e massimo previsto per la rettifica delle dichiarazioni dei redditi, Iva e Irap (articoli 1, comma 2-bis.1, e articolo 5, comma 4-ter, del Dlgs n. 471/1997 e articolo 32, comma 2-ter, del Dlgs n. 446/1997).*

EFFETTO SOSTITUTIVO DELL'IMU

GRUPPO 24ORE

L'IMU (**imposta municipale propria**) è stata introdotta nell'ordinamento in sostituzione della precedente ICI dal D.Lgs. 14.03.2011, n. 23.

L'art. 13 del D.L. 201/2011 ha anticipato l'applicazione dell'IMU dal 2012.

L'IMU sostituisce l'Irpef + addizionali su:

- Reddito **domenicale dei terreni non affittati**
- Reddito dei **fabbricati non locati**

Mentre il reddito agrario dei terreni continua ad essere soggetto alle imposte sui redditi.

EFFETTO SOSTITUTIVO DELL'IMU

Terreno non affittato	Reddito dominicale	IMU
	Reddito agrario	IRPEF
Terreno affittato	Reddito dominicale	IMU + IRPEF
	Reddito agrario	IRPEF
Fabbricato non locato	Reddito dei fabbricati	IMU
Fabbricato locato	Reddito dei fabbricati	IMU + IRPEF

GRUPPO 24ORE

Nei **fabbricati non locati** rientrano gli immobili tenuti a disposizione compresi quelli concessi in comodato d'uso gratuito e quelli utilizzati a uso promiscuo dal professionista.

Eccezione: se l'immobile è esente da IMU il reddito deve essere assoggettato ad Irpef.

L'ammontare dei redditi fondiari non imponibili, in quanto assoggettati ad IMU, va riportato nel **rigo RN50** (tale importo potrà assumere rilievo nell'ambito delle prestazioni previdenziali e assistenziali).

C.M. 11 marzo 2013, n. 5 ha chiarito che:

- l'esclusione dalla base imponibile IRPEF ha effetto sulla determinazione del **reddito complessivo**, nonché sulla determinazione delle deduzioni e delle detrazioni rapportate al reddito complessivo, salvo che non sussista un'apposita disposizione che preveda l'obbligo di tenere conto del reddito escluso a determinati fini, quali, ad esempio, la verifica della spettanza di benefici fiscali (NO nella cedolare secca);
- il contribuente è tenuto ad indicare nel modello 730/2013 o Unico Persone fisiche 2013, nei quadri dei redditi dei terreni e dei fabbricati, i **dati relativi a tutti i terreni e fabbricati posseduti**, compresi quelli i cui redditi sono sostituiti dalla cedolare secca e dall'IMU (fanno ovviamente eccezione i casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi).

C.M. 11 marzo 2013, n. 5 ha chiarito che:

• per i beni locati **solo per una parte** del periodo di imposta l'IMU sostituisce l'IRPEF e le addizionali dovute in relazione al reddito fondiario relativo alla sola parte del periodo di imposta in cui l'immobile non è locato, mentre per la restante parte il reddito fondiario riveniente dall'immobile locato è soggetto a IRPEF e addizionali calcolate con le regole ordinarie.

Le regole ordinarie di determinazione del reddito dei fabbricati prevedono all'art. 37, comma 4-bis, del TUIR:

- il confronto tra la rendita catastale rivalutata e il canone di locazione ridotto forfetariamente del 15% (relativo alla parte del periodo di imposta in cui l'immobile è locato);
- il concorso al reddito del canone di locazione se superiore alla rendita.

C.M. 11 marzo 2013, n. 5 ha chiarito che:

- in caso di locazione di **parte dell'abitazione principale** si applica solo l'IMU nel caso in cui l'importo della rendita catastale rivalutata del 5% risulti maggiore del canone annuo di locazione (abbattuto della riduzione spettante ovvero considerato nel suo intero ammontare nel caso di esercizio dell'opzione per la cedolare secca). Sono, invece, dovute sia l'IMU che l'IRPEF o la cedolare secca nel caso in cui l'importo del canone di locazione (abbattuto della riduzione spettante ovvero considerato nel suo intero ammontare nel caso di esercizio dell'opzione per la cedolare secca) sia di ammontare superiore alla rendita catastale rivalutata del 5%.

Se la locazione dura per una parte dell'anno il confronto si applica solo per la parte dell'anno in cui sussiste il rapporto di locazione.

GRUPPO 24ORE

Nel quadro RB sono stati inseriti i nuovi codici 11 e 12 da utilizzare:

Codice 11: se l'immobile in parte è utilizzato come abitazione principale e in parte è concesso in locazione in regime di libero mercato

Codice 12: se l'immobile (situato in uno dei comuni ad alta densità abitativa) in parte è utilizzato come abitazione principale e in parte è concesso in locazione a canone “concordato”

GRUPPO 24ORE

Il quadro RB è composto da 17 caselle (contro le 14 del Mod. Unico PF/2012)

	Rendita catastale	Utilizzo	giorni	Possesso percentuale	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione (*)	Codice Comune	IMU dovuta per il 2012	Cedolare secca	Esenzione IMU
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RB1	,00					,00				,00		
	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria		Cedolare secca 21%	Cedolare secca 19%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale		Immobili non locati			
	13	14		15	16	17						
	,00	,00		,00	,00	,00		,00				
RN50	Reddito abitazione principale ¹					Redditi fondiari non imponibili ²						
	,00					,00						

Le somme indicate al rigo RB10, col. 13 vanno riportate al rigo RN1 – Reddito complessivo, colonna 5 mentre le somme indicate alle caselle 16 e 17 vanno rispettivamente riportate al rigo RN50, colonna 1 e 2

«Abolizione» della deduzione per abitazione principale con conseguente elisione del rigo RN2 nel mod. Unico PF/2013

Quadro RN del Mod. Unico PF/2013

RN1	REDDITO COMPLESSIVO	1	Reddito di riferimento per agevolazioni fiscali	2	Credito per fondi comuni di cui ai quadri RF, RG e RH	3	Perdite compensabili con credito per fondi comuni	4	Reddito minimo da partecipazione in società non operative	5
			,00		,00		,00		,00	,00
RN3	Oneri deducibili								,00	

Quadro RN del Mod. Unico PF/2012

RN1	REDDITO COMPLESSIVO	1	Reddito di riferimento per agevolazioni fiscali	2	Credito per fondi comuni di cui ai quadri RF, RG e RH	3	Perdite compensabili con credito per fondi comuni	4	Reddito minimo da partecipazione in società non operative	5
			,00		,00		,00		,00	,00
RN2	Deduzione per abitazione principale								,00	
RN3	Oneri deducibili								,00	

Il reddito dell'abitazione principale, in virtù del principio di sostituzione IMU/IRPEF, non concorre alla formazione del reddito complessivo e, quindi, la relativa deduzione non si applica.

Immobili **inagibili** (perizia o dichiarazione sostitutiva):

Con riguardo agli immobili inagibili, l'articolo 13, comma 3, del D.L. 201/2011, dispone alla lett. b) che la base imponibile IMU è ridotta del **50 per cento**.

Anche se nel caso in esame l'IMU è dovuta in misura ridotta, in quanto la base imponibile è pari al 50 per cento, l'immobile non può comunque essere considerato "esente" da IMU e, quindi, opera l'effetto di **sostituzione dell'IRPEF**.

GRUPPO 24ORE

IMMOBILI DI INTERESSE STORICO O ARTISTICO

GRUPPO 24ORE

L'art. 4 del D.L. 16/2012 ha modificato la disciplina degli immobili di **interesse storico e artistico** (art. 10 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42):

il reddito dei fabbricati di interesse storico o artistico concessi in **locazione** è costituito dal maggiore importo tra la rendita catastale, rivalutata del 5 per cento e **ridotta del 50 per cento**, e il canone di locazione **ridotto del 35 per cento**.

E' stato abrogato il co. 2 dell'art. 11 della L. 30 dicembre 1991, n. 413 che prevedeva la tassazione mediante applicazione della minore tra le tariffe d'estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale era collocato il fabbricato.

Il reddito dei fabbricati di interesse storico o artistico **non** concessi in **locazione** è costituito dall'importo della rendita catastale rivalutata del 5 per cento e **ridotta del 50 per cento**.

Nel quadro RB, colonna 1 la rendita catastale dei fabbricati di interesse storico o artistico va indicata nella misura ridotta del 50 per cento:

	Rendita catastale	Utilizzo	Possesso	Codice	Canone	Casi	Continua-	Codice	IMU dovuta	Cedolare	Esenzione	
	1	2	giorni	percentuale	canone	di locazione	particolari	zione (*)	Comune	per il 2012	secca	IMU
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RB1	,00					,00				,00		
	REDDITI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 19%	REDDITI	Abitazione principale	Immobili non locati					
	IMPONIBILI	13	14	15	NON IMPONIBILI	16	17					
		,00	,00	,00		,00	,00					

Colonna 5 (Codice canone): va indicato il codice **4** «65% del canone, nel caso di applicazione della tassazione ordinaria, se l'immobile è riconosciuto di interesse storico o artistico...»

Per i possessori di fabbricati di interesse storico o artistico **l'acconto 2012** doveva essere ricalcolato tenendo conto delle nuove disposizioni di calcolo del reddito fondiario.

	Differenza	Acconto IRPEF	Imponibile addizionale comunale	Acconto addizionale comunale
RB31 Ricalcolo degli acconti 2012	¹ ,00	² ,00	³ ,00	⁴ ,00

RB31 Acconto 2012 ricalcolato: le colonne da 1 a 4 vanno compilate solo se gli acconti dovuti per l'anno 2012 sono stati rideterminati in presenza di redditi derivanti dagli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 5-septies, del decreto-legge n. 16 del 2012 (vedi circolare n. 19/E del 1° giugno 2012, paragrafo 5.4).

Se nella rideterminazione dell'acconto hanno inciso anche redditi dichiarati nel terzo fascicolo (es. reddito d'impresa), si dovrà compilare l'apposito rigo RS27.

DETRAZIONE PER SPESE DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO E INTERVENTI FINALIZZATI AL RISPARMIO ENERGETICO

GRUPPO 24ORE

Per le spese relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio sostenute **dal 26 giugno 2012** al 30 giugno 2013 la detrazione d'imposta è elevata dal 36 al **50 per cento**, nel limite di spesa di **96.000 euro** (contro i precedenti 48.000). Proroga al **31 dicembre 2013** (D.L. 4 giugno 2013, n. 63).

L'art. 4 del D.L. 201/2011 ha inserito nel TUIR l'art. 16-bis stabilizzando la detrazione del 36%.

L'art. 11, comma 1 del D.L. 83/2012 ha elevato al 50% la detrazione e il limite di spesa a 96.000 euro, prorogata al 31/12/2013.

Periodo	Detrazione	Limite
01/01/2012 – 25/06/2012	36%	48.000 €
26/06/2012 – 31/12/2012	50%	96.000 €
Fino al 31/12/2003 (proroga)	50%	96.000 €

- La stessa detrazione è estesa agli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di **eventi calamitosi**, se è stato dichiarato lo stato di emergenza.

- Non è più prevista la possibilità, per i contribuenti di età non inferiore a 75 e 80 anni, di ripartire la detrazione, rispettivamente, in 5 o 3 quote annuali. **Tutti** i contribuenti devono ripartire l'importo detraibile in **10 quote annuali**.

Detrazione per acquisto mobili:

L'articolo 16 del D.L. 63/2013 ha previsto che i contribuenti che fruiscono della detrazione per ristrutturazioni possono beneficiare di una **detrazione** dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del **50 per cento** delle ulteriori spese documentate per **l'acquisto di mobili finalizzati all'arredo** dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

Tale detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in **dieci quote annuali** di pari importo, è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a **10.000 euro**.

GRUPPO 24ORE

Lo sdoppiamento della detrazione nel corso dell'anno 2012 (36% / 50%) viene riportato anche nel quadro RP:

RP41	Anno	Periodo 2006/2012			Codice fiscale	Situazioni particolari					Importo rata	N. d'ordine immobile				
		1	2	3		(vedere istruzioni)	Codice	Anno	Rideterminazione rate	Numero rate						
						4	5	6	7	3	5	10	8	9		10
															,00	

Nella colonna 2 (Periodo 2006 o 2012) compilare questa colonna solo se le spese sono state sostenute nel 2006 o nel 2012.

Indicare uno dei seguenti codici:

“1” spese relative a fatture emesse dal 1° gennaio al 30 settembre 2006 (detrazione del 41%);

“2” spese relative a fatture emesse dal 1° ottobre al 31 dicembre 2006 o in data antecedente al 1° gennaio 2006 e spese sostenute dal **1° gennaio al 25 giugno 2012** (detrazione del 36%);

“3” spese sostenute **dal 26 giugno al 31 dicembre 2012** (detrazione del 50%).

La Circolare 19 giugno 2012, n. 25 ha chiarito che:

Il comma 8 dell'articolo 16-bis prevede che, in caso di **vendita** dell'unità immobiliare oggetto degli interventi di ristrutturazione edilizia, “la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, **salvo diverso accordo** delle parti, **all'acquirente** persona fisica dell'unità immobiliare”. No attribuzione parziale !

L'espressione “vendita” utilizzata nella norma deve intendersi riferita a **tutte le ipotesi** in cui si realizza una cessione dell'immobile, anche a titolo **gratuito**. Pertanto, in caso di cessione a titolo gratuito (ad esempio, la **donazione**), le parti potranno stabilire che la detrazione permanga in capo al donante.

Le medesime considerazioni valgono anche in caso di **permuta**.

La detrazione del 55 per cento, relativa agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici era stata prorogata al **30 giugno 2013** ed è estesa anche alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.

Tale detrazione aumenta **dal 55 al 65%** per le spese sostenute **dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2013** (D.L. 63/2013) per le spese sostenute nelle singole unità abitative, e fino al **30 giugno 2014** per i lavori eseguiti in **condominio**.

GRUPPO 24ORE

Si tratta delle spese relative all'installazione di pannelli solari per l'acqua calda, alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione e messa a punto del sistema di distribuzione, alle strutture opache verticali e orizzontali, finestre comprensive di infissi e alla riqualificazione energetica di edifici esistenti, che consentono di ottenere un valore di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% dei valori riportati nel decreto dello Sviluppo economico 11 marzo 2008

Dal 6 giugno 2013, invece, i **limiti massimi di spesa** sono stati **ridotti** per tutte e quattro le categorie di interventi, ma l'importo massimo delle **detrazioni** è rimasto **uguale**.

La norma istitutiva della detrazione del 55% prevede solo dei **limiti di detrazione** e non dei livelli massimi di spesa agevolabile e, quindi, con l'aumento della percentuale di detrazione dal 55% al 65%, mantenendo invariato il suo importo massimo, significa nella sostanza **diminuire la spesa massima agevolabile** per lo stesso intervento.

Ad esempio, per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaia a condensazione il limite di spesa è passato **da 54.545,45 euro** (30mila/55%) **a 46.153,84 euro** (30mila/65%).

GRUPPO 24ORE

La riduzione del limite di costo non ha effetti per chi ha pagato ad es. 46.153,84 euro – beneficiando della detrazione del 55%, pari a 25.384,61 euro – e aspettava gli ultimi giorni per pagare gli altri 8.391,61 euro, in quanto deve essere rispettato solo il limite di detrazione previsto dalla norma, che è di **30mila euro**.

Può, quindi, pagare oggi gli altri 8.391,61 euro di spesa, potenzialmente detraibili al 65% (5.454,54 euro di detrazione). La somma delle due spese, pari a 54.545,45 euro, supera l'importo massimo di costo agevolabile ad oggi (46.153,84 euro) e la somma delle due potenziali detrazioni sarebbe di 30.839,15 euro.

Essendo rilevante, per la norma, solo il **limite massimo** della **detrazione**, in sede di predisposizione di **Unico 2014**, potrà iniziare a detrarre, in dieci anni, solo **30mila euro**.

Dei 22 articoli che compongono il D.L. 63/2013, 16 sono dedicati al recepimento della direttiva europea 2010/31/UE e modificano ampie parti del D.Lgs. 192/2005 sul **rendimento energetico in edilizia**.

L'attestato di certificazione energetica (Ace) diventa **attestato di prestazione energetica (Ape)**, ma non è solo un cambio di nome. Le modalità di calcolo della "pagella energetica" saranno riviste dal Governo, e nel frattempo vengono individuate come punto di riferimento la raccomandazione Cti 14/2013 e le norme Uni/Ts 11300 da 1 a 4.

Viene sancito l'obbligo del **proprietario** di casa di far conoscere l'APE fin **dal momento delle trattative** per la **vendita** o **l'affitto** dell'immobile, e di **consegnarlo** alla controparte alla fine della negoziazione. Le **sanzioni** vanno **da 3mila a 18mila** euro nel caso di **vendita** e **da 300 a 1.800 euro** nel caso di nuove **locazioni** non accompagnate dall'attestato.

Il decreto impone l'obbligo di indicare anche la classe energetica oltre all'indice di prestazione negli **annunci di vendita** o **affitto** – parametro già imposto dal D.Lgs. 28/2011 – e aggiunge una **sanzione** per chi non si adegua: **da 500 a 3mila euro**.

LAVORO DIPENDENTE PRESTATO IN ZONE DI FRONTIERA

RETRIBUZIONE CONVENZIONALE

GRUPPO 24ORE

I redditi di lavoro dipendente prestato all'estero in **zone di frontiera**, sono imponibili ai fini Irpef per la parte **eccedente 6.700 euro** (franchigia applicabile anche nel 2013 ex L. 228/2012).

RC1	Tipologia reddito ¹	Indeterminato/Determinato ²	Redditi ³	,00
RC2				,00

Vanno evidenziati indicando il **codice 4** nella colonna 1 (tipologia reddito) dei righe da RC1 a RC3. Nella colonna 3 (reddito) va riportato l'intero ammontare dei redditi percepiti, comprensivo della quota esente, la quale va invece indicata nella colonna 1 del rigo RC5.

RC5	$RC1 + RC2 + RC3 + RC4 \text{ col. } 8 - (\text{minore tra } RC4 \text{ col. } 1 \text{ e } RC4 \text{ col. } 9) - RC5 \text{ col. } 1$ Riportare in RN1 col. 5	Quota esente frontalieri ¹	,00
-----	--	---------------------------------------	-----

Per il calcolo **dell'acconto** Irpef dovuto per il 2013 dovrà essere considerato **l'intero ammontare** del reddito percepito, comprensivo della quota esente.

Ai frontalieri spetta inoltre il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero ex art. 165 del TUIR.

GRUPPO 24ORE

L'art. 51, co. 8-bis del TUIR prevede che: «In deroga alle disposizioni dei commi da 1 a 8, il reddito di lavoro dipendente, prestato all'estero in via **continuativa** e come **oggetto esclusivo** del rapporto da dipendenti che nell'arco di **dodici mesi** soggiornano nello Stato estero per un periodo **superiore a 183 giorni**, è determinato sulla base delle **retribuzioni convenzionali** definite annualmente con il decreto...».

Trasferimenti in corso d'anno: è necessario che venga stipulato uno specifico contratto che preveda l'esecuzione della prestazione in via esclusiva all'estero e che il dipendente venga collocato in un speciale ruolo estero. Tale normativa non si applica ai dipendenti in trasferta, in quanto manca il requisito della continuità ed esclusività dell'attività lavorativa all'estero, derivante da un contratto specifico.

Il soggiorno all'estero "**nell'arco di dodici mesi**" si riferisce alla permanenza del lavoratore all'estero stabilita nello **specifico contratto** di lavoro, che può quindi anche prevedere un periodo **a cavallo** di due anni solari.

L'art. 36, co. 30 del D.L. 223/2006 ha fornito un'interpretazione autentica del **co. 10 dell'art. 165** del TUIR che si applica anche alle retribuzioni convenzionali: il reddito effettivo prodotto all'estero non concorre interamente a formare il reddito complessivo in Italia del lavoratore residente, ma soltanto nel limite della retribuzione convenzionale forfetariamente determinata. Il credito per le imposte pagate all'estero sul predetto reddito prodotto oltre frontiera deve essere riconosciuto soltanto **proporzionalmente** alla quota - parte che concorre alla formazione della base imponibile, secondo quanto disposto dall'articolo 165, comma 10, del TUIR.

L'art. 165, comma 10, del TUIR prevede che:

10. Nel caso in cui il reddito prodotto all'estero concorra parzialmente alla formazione del reddito complessivo, anche l'imposta estera va ridotta in misura corrispondente.

In altri termini per il calcolo del credito di imposta da indicare nel quadro CR e al rigo RN30 si devono considerare 2 limiti:

1) art. 165/1 del TUIR = RE/R Complessivo * Imposta lorda IT

2) art. 165/10 del TUIR = RE convenzionale/RE totale * Imposta Estera

GRUPPO 24ORE

RETRIBUZIONE CONVENZIONALE

Esemplificando:

Dipendente residente		Trasferito in Romania
Retribuzione convenzionale It	A	100.000
Retribuzione estera	B	200.000
Reddito complessivo It	C	150.000
Imposta estera	D	32.000
Imposta italiana	E	36.170
Limite art. 165/10	$F = A/B * D$	16.000
Limite art. 165/1	$G = A/C * E$	24.113
Credito di imposta	Minore tra F e G	16.000

BENI CONCESSI IN GODIMENTO AI SOCI

GRUPPO 24ORE

Il D.L. 138/2011 ha previsto all'art. 2, co. da 36-terdecies a 36-duodevicies una serie di disposizioni volte a contrastare il fenomeno della **concessione in godimento** di beni relativi all'impresa a **soci o familiari** dell'imprenditore per fini privati (nuova lett. h-ter) all'art. 67 del TUIR).

Vengono regolate le ipotesi in cui i beni relativi all'impresa vengano concessi in **godimento** a condizioni **più favorevoli** rispetto a quelle che caratterizzano il mercato, vale a dire, **senza corrispettivo** o con un **corrispettivo inferiore** a quello che sarebbe ritraibile secondo una libera contrattazione tra parti contrapposte e consapevoli.

GRUPPO 24ORE

Il legislatore ha disciplinato fiscalmente la suddetta fattispecie prevedendo:

- 1) un **reddito diverso** per i soggetti che ricevono in godimento beni aziendali, determinato confrontando il minor corrispettivo pattuito e il valore di mercato del diritto di godimento
- 2) e per il soggetto concedente i beni in godimento, l'**indeducibilità** dei relativi **costi** sostenuti.

Il reddito diverso in parola, a differenza delle altre tipologie di reddito previste dall'articolo 67 del TUIR, che rilevano in base al principio di cassa, si considera conseguito alla **data di maturazione** (si veda la C.M. 15 giugno 2012, n. 24).

Comunicazione beni ai soci

Al fine di garantire l'attività di controllo lo stesso D.L. 138/2011 ha previsto l'obbligo per l'impresa concedente ovvero il socio o il familiare dell'imprenditore di **comunicare** all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai beni concessi in godimento.

L'obbligo scatta per i beni concessi in godimento già per l'anno 2011 e **dovrebbe** essere effettuato entro il prossimo **15 ottobre**.

Sul Sole 24 Ore del 28 maggio 2013 si profila **l'ipotesi dell'abolizione** dell'adempimento per il 2011 e del futuro inserimento dei dati direttamente nella dichiarazione dei redditi, con esclusione degli immobili regolarmente registrati per i quali i dati sono già in possesso dell'AdE.

Nel mod. Unico PF/2013, fascicolo 2, **rigo RL10**:

RL10	Proventi di cui all'art. 67, lett. h) e h-ter) del Tuir, derivanti dall'utilizzazione da parte di terzi di beni mobili ed immobili		,00	,00
-------------	--	--	-----	-----

Nel fascicolo 3, **rigo RF24, codice 34** va indicato l'ammontare dei costi relativi ai beni dell'impresa, concessi in godimento all'imprenditore e/o ai propri familiari, per fini privati, per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento, non deducibili dal reddito imponibile:

RF24 Altre variazioni in aumento	1	2	,00	3	4	,00	5	6	,00
	7	8	,00	9	10	,00	11	12	,00
	13	14	,00	15	16	,00	17	18	,00
	19	20	,00	21	22	,00	23	24	,00
	25	26	,00	27	28	,00	29	30	,00
	31	32	,00	33	34	,00	35	36	,00
									37

Infine nel rigo RS27 va indicato l'ammontare **dell'acconto rideterminato** relativo al **periodo d'imposta 2012** in applicazione delle nuove disposizioni: nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni in tema di indeducibilità dei costi relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento a soci e/o familiari, di cui ai commi 36-quaterdecies e 36-quinquiesdecies

RS27	1	2	3	4	5	6
	Reddito complessivo rideterminato	Imposta rideterminata	Acconto Irpef rideterminato	Immobili storici	Imponibile addizionale comunale	Addizionale comunale
	,00	,00	,00		,00	,00

Nel **quadro RG** non vi sono indicazioni da fornire perché vanno indicati solo i costi deducibili.

RIVALUTAZIONI TERRENI E PARTECIPAZIONI

GRUPPO 24ORE

Nel quadro **RM** (Sez. X) e nel quadro **RT** (Sez. IV) vanno indicate, rispettivamente le rivalutazioni effettuate nel corso del 2012 dei **terreni** (imposta sostitutiva del 4%) e delle **partecipazioni** (imposta sostitutiva del 2% o del 4%).

L'obbligo di riportare i dati dell'agevolazione riguarda, infatti, la dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è stato perfezionato l'affrancamento (versamento).

Pertanto nel modello Unico **PF/2013** vanno indicate le rivalutazioni operate dal **1° gennaio 2012 al 30 giugno 2012**.

Mentre le rivalutazioni dei beni posseduti al 1 gennaio 2013 perfezionate entro il prossimo 30 giugno andranno indicate nel modello Unico PF/2014.

L'obbligo di indicazione nella dichiarazione dei redditi riguarda anche i contribuenti che utilizzano il **modello 730/2013** i quali devono comunque presentare i quadri di Unico (RM e/o RT) e il relativo frontespizio entro il prossimo **30 settembre**.

La mancata segnalazione della rivalutazione in dichiarazione non inficia la rivalutazione ma viene applicata la **sanzione** prevista per le **violazioni formali** che va da **258 a 2.065 euro**.

GRUPPO 24ORE

DEDUCIBILITA' IRAP RELATIVA AL PERSONALE

GRUPPO 24ORE

L'art. 2, co. 1 del D.L. n. 201/2011 ha stabilito, a decorrere dal periodo d'imposta **in corso al 31 dicembre 2012**, la possibilità di dedurre dal reddito d'impresa o lavoro autonomo **l'IRAP** relativa alla quota imponibile delle **spese** per il **personale** dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell'art. 11, commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del D.Lgs. n. 446/97.

La deduzione indicata si **aggiunge** alla deduzione **forfetaria** del **10%** dell'IRAP relativa ora alla quota di interessi passivi e oneri assimilati indeducibili ai fini Irap al netto degli interessi attivi e proventi assimilati prevista dall'art. 6 del D.L. n. 185/2008.

GRUPPO 24ORE

DEDUCIBILITA' IRAP

Nel quadro per la determinazione del reddito di lavoro autonomo (**quadro RE**) la deduzione va indicata al rigo **RE19** distinguendo in colonna 1 la deduzione forfetaria del 10% e in colonna 2 la deduzione relativa al costo del personale

RE19			Irap 10%	Irap personale dipendente
	Altre spese documentate	(di cui ¹	,00	² ,00) ³ ,00

Nel **quadro RF** va compilato il **rigo RF39** (altre variazioni in diminuzione) rispettivamente con il **codice 12** e **codice 33**

RF39	Altre variazioni in diminuzione	1	2	3	4	5	6				
				,00		,00			,00		
		7	8	,00	9	10	,00		11	12	,00
		13	14	,00	15	16	,00		17	18	,00
		19	20	,00	21	22	,00		23	24	,00
		25	26	,00	27	28	,00		29	30	,00
		31	32	,00	33	34	,00		35	36	,00
		37	38	,00					39	,00	

Nel **quadro RG** va compilato il **rigo RG20** (altre variazioni in diminuzione) rispettivamente in **colonna 2** e **colonna 3**

RG20	Altri componenti negativi	1	Spese di rappresentanza	2	Irap 10%	3	Irap personale dipendente	4	Deduzione autotrasportatori	5	
			,00		,00		,00		,00		,00

GRUPPO 24ORE

E' stato ampliato il prospetto delle **Perdite da istanza di rimborso Irap**

		Perdite 2007	Perdite 2008	Perdite 2009	Perdite 2010	Perdite 2011	
RS29	Impresa	1	2	3	4	5	
		,00	,00	,00	,00	,00	
						Perdite riportabili senza limiti di tempo	
						6	
						,00	
RS30	Lavoro autonomo					Perdite 2007	Perdite riportabili senza limiti di tempo
						1	2
					,00	,00	

GRUPPO 24ORE

Il prospetto deve essere utilizzato dai soggetti che hanno presentato **l'istanza di rimborso** Irap evidenziando **maggiori perdite** d'impresa e/o di lavoro autonomo, **riportabili** ai sensi dell'art. 8 del TUIR, che non hanno trovato utilizzo nei periodi d'imposta precedenti.

Le maggiori perdite **d'impresa minore** e di **lavoro autonomo** possono essere riportate nei periodi successivi qualora generate nei periodi d'imposta **2006** e **2007**, in forza della formulazione allora vigente dell'art. 8 del TUIR (che consentiva il riporto nei 5 esercizi successivi delle perdite d'impresa in contabilità semplificata e di lavoro autonomo).

GRUPPO 24ORE

Percorso logico per la determinazione della deduzione:

1. Individuazione dell'Irap pagata (per cassa) per ogni periodo di imposta a partire da quello in corso al 31/12/2012
2. Determinazione della parte riferibile alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell'articolo 11, commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del D.Lgs. n. 446 del 1997
3. Deduzione di tale quota dal reddito di impresa o di lavoro autonomo.

GRUPPO 24ORE

Costo del personale rilevante:

- Salari e stipendi
- Oneri sociali
- TFR, trattamento di quiescenza e simili
- Altri costi del personale (quali indennità di trasferta, incentivi all'esodo, ecc.)
- Co.co.co e collaborazioni a progetto
- Compensi di lavoro assimilati al lavoro dipendente

NO (pur essendo indeducibili ai fini IRAP):

- ✓ Attività commerciali e di lav. autonomo occasionali
- ✓ Utili spettanti agli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro

Deduzioni da considerare nel conteggio:

- ✓ Contributi assicurazioni obbligatorie infortuni sul lavoro (art. 11, co. 1, lett. a n. 1)
- ✓ Costi apprendisti e contratti di inserimento (art. 11, co. 1, lett. a n. 5)
- ✓ Costi lavoratori disabili (art. 11, co. 1, lett. a n. 5)
- ✓ Costi addetti ricerca e sviluppo (art. 11, co. 1, lett. a n. 5)
- ✓ Deduzione del “cuneo fiscale” (art. 11, co. 1, lett. a n. 2, 3 e 4)
- ✓ Indennità trasferta dipendenti autotrasportatori (art. 11, co. 1, bis)
- ✓ Deduzione forfetaria fino a 5 dipendenti (alternativa al cuneo) (art. 11, co. 4 bis 1)
- ✓ Deduzione automatica per scaglioni di base imponibile (art. 11, co. 4 bis)

Contabilizzazione nel bilancio 2012 delle istanze di rimborso?:

Corretto contabilizzarle nel bilancio chiuso al 31/12/2012 anche se per il principio di Prudenza sarebbe da prevedere una riserva non distribuibile

- Voce E20 del conto economico: “proventi straordinari”
- Voce C) II 4bis) oltre 12 mesi dello stato patrimoniale: il principio contabile (Oic 15) raccomanda l’attualizzazione dei crediti a media lunga scadenza, con conseguente scorporo dei cosiddetti interessi impliciti.
- Iscrizione delle eventuali imposte anticipate legate alla presenza di maggiori perdite riportabili, emerse dall’istanza di rimborso.

DEDUCIBILITA' LEASING LAVORO AUTONOMO

GRUPPO 24ORE

L'articolo 4-bis, co. 1, lettera a) del D.L. 16/2012 ha modificato la disciplina di deduzione dei canoni di leasing ai fini delle imposte dirette anche per i **lavoratori autonomi**.

E' stata eliminata la condizione della **durata minima contrattuale** sostituendo nell'art. 54/2 del TUIR le parole:

- "a condizione che la durata del contratto non sia"

con

- "per un periodo non"

La deduzione dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali è ammessa **per un periodo non inferiore alla metà** del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito... e comunque con un minimo di otto anni e un massimo di quindici se lo stesso ha per oggetto beni immobili.

Le modifiche operano con esclusivo riferimento ai contratti di leasing aventi ad oggetto beni mobili strumentali **stipulati dal 29 aprile 2012**.

Si veda la C.M. 29 maggio 2013, n. 17:

La modifica in commento non produce alcun effetto con riguardo alla disciplina attualmente vigente per i contratti di leasing immobiliare. In particolare, resta fermo quanto disposto dal co. 335 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2006, n. 296, ai sensi del quale le disposizioni in materia di deduzione dei canoni di locazione finanziaria relativamente agli immobili strumentali all'esercizio dell'attività di lavoro autonomo, si applicano ai contratti stipulati nel periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2009.

La C.M. 29 maggio 2013, n. 17 ha chiarito le regole di deducibilità anche nel reddito di impresa: in particolare i canoni non dedotti lungo la vita del contratto trovano riconoscimento fiscale alla scadenza contrattuale mediante apposite **variazioni in diminuzione** da operare nella dichiarazione dei redditi.

I canoni non dedotti alla scadenza contrattuale devono trovare riconoscimento fiscale mediante variazioni in diminuzione, pari all'importo **annuale del canone fiscalmente deducibile**, da apportare fino al completo riassorbimento dei valori fiscali sospesi.

GRUPPO 24ORE

Riscatto del bene:

nell'ipotesi in cui, alla scadenza del contratto di leasing, l'impresa utilizzatrice eserciti il diritto di riscatto del bene, le quote dei canoni non dedotte durante la vita contrattuale, in quanto riprese a tassazione mediante le corrispondenti variazioni in aumento effettuate in sede di dichiarazione dei redditi, sono deducibili in via extracontabile, al termine del contratto, per l'importo annuale del canone fiscalmente deducibile.

Naturalmente, oltre alla deduzione correlata ai canoni di leasing, l'impresa, divenuta proprietaria del bene riscattato, ha diritto di procedere all'ammortamento dello stesso, sulla base del valore di riscatto, ai sensi dell'articolo 102 del TUIR.

NON riscatto del bene:

Nel caso in cui, alla scadenza del contratto di leasing, l'impresa utilizzatrice non opti per il riscatto del bene, che torna, quindi, nella disponibilità della società di leasing, l'impresa utilizzatrice potrà continuare a dedurre in via extracontabile, mediante apposite variazioni in diminuzione, le quote dei canoni non dedotte alla scadenza del contratto.

GRUPPO 24ORE

Cessione a terzi del contratto:

in caso di cessione del contratto di locazione finanziaria, il valore normale del bene, che costituisce sopravvenienza attiva ai sensi dell'articolo 88, co. 5, del TUIR, deve essere assunto al netto dei canoni relativi alla residua durata del contratto e del prezzo stabilito per il riscatto, che dovranno essere pagati dal cessionario in dipendenza della cessione, attualizzati alla data della cessione medesima.

In caso di cessione del contratto di leasing i canoni non dedotti durante la vita contrattuale attualizzati alla data di cessione, unitamente al prezzo di riscatto, devono essere portati in deduzione della sopravvenienza attiva imponibile determinata a norma dell'articolo 88, comma 5, del TUIR.

Tale differenza civilistica/fiscale va gestita mediante apposita variazione in sede di dichiarazione dei redditi.

Deducibilità interessi passivi

Le variazioni in diminuzione da effettuare successivamente alla data della scadenza contrattuale del leasing, essendo riferite anche alla quota interessi non ancora dedotta, devono (per la quota interessi) essere assoggettate alle ordinarie regole di deducibilità previste dall'articolo 96 del TUIR (30% del ROL).

GRUPPO 24ORE

DEDUCIBILITA' CANONI LEASING

Esempio tratto dalla C.M. 17/2013:

Durata contrattuale	Durata minima fiscale	Valore bene	Interessi	Riscatto 10%
3 anni	5 anni	100.000,00	30.000,00	10.000,00

Anni	Imputazione dei canoni a Conto economico secondo la durata contrattuale del <i>leasing</i>			Deducibilità dei canoni secondo la durata fiscale del <i>leasing</i>			Variazioni in UNICO	
	Canone	Quota capitale	Quota interessi	Canone	Quota capitale deducibile	Quota interessi	Variazione in aumento	Variazione in diminuzione
1	40.000,00	30.000,00	10.000,00	24.000,00	18.000,00	6.000,00	16.000,00	
2	40.000,00	30.000,00	10.000,00	24.000,00	18.000,00	6.000,00	16.000,00	
3	40.000,00	30.000,00	10.000,00	24.000,00	18.000,00	6.000,00	16.000,00	
4				24.000,00	18.000,00	6.000,00		24.000
5				24.000,00	18.000,00	6.000,00		24.000
	120.000,00	90.000,00	30.000,00	120.000,00	90.000,00	30.000,00	48.000,00	48.000,00

RICALCOLO ACCONTI AUTOVETTURE

GRUPPO 24ORE

La L. 228/2012 (c.d. Legge di stabilità 2013) ha modificato l'art. 164, co. 1, lett. b) del TUIR riducendo dal 27,5 al **20%** la percentuale di deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi relativi ai seguenti mezzi di trasporto a motore:

- **autovetture** e autocaravan di cui alle lett. a) e m) del co. 1 dell'art. 54 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
- **ciclomotori e motocicli** non destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa.

Tale riduzione si applica anche agli **esercenti arti e professioni**. Ricordando che la deducibilità parziale è concessa limitatamente ad un solo veicolo mentre se l'attività è svolta da società semplici e da associazioni di cui all'art. 5 del TUIR, è concessa soltanto per un veicolo per ogni socio o associato.

Le nuove limitazioni trovano applicazione a decorrere dal periodo d'imposta in corso al **1° gennaio 2013**.

Nella determinazione degli **acconti** dovuti per il **2013** con riferimento al **metodo storico** deve essere assunta quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le nuove percentuali di deducibilità, ovvero nel **limite del 20%** relativamente alle autovetture e autocaravan di cui alle citate lettere a) e m) del ...

GRUPPO 24ORE

DEDUZIONE AUTOTRASPORTATORI

GRUPPO 24ORE

L'art. 66, co. 5 del TUIR prevede una **deduzione forfetaria** per gli **autotrasportatori** di merci per conto terzi per i trasporti personalmente effettuati **dall'imprenditore** stesso (non per i dipendenti e i collaboratori).

La deduzione è stata confermata anche per il 2013 nella stessa misura del 2012 (Comunicato stampa Agenzia Entrate 8.5.2013):

Deduzione forfetaria giornaliera	Luogo della Trasferta
19,60 €	Nel comune sede dell'impresa
56,00 €	Oltre il Comune in cui ha sede l'impresa, ma nell'ambito della Regione o delle Regioni confinanti
92,00 €	Oltre tale ambito

IVIE E IVAFE

GRUPPO 24ORE

IVIE = Imposta sul valore degli **immobili** situati all'estero

Le **persone fisiche** residenti in Italia che possiedono immobili all'estero, a qualsiasi uso destinati, hanno l'obbligo di versare l'Ivie.

L'imposta è dovuta dai:

- **proprietari** di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali per natura o per destinazione destinati ad attività d'impresa o di lavoro autonomo
- titolari dei diritti reali di **usufrutto, uso o abitazione**, enfiteusi e superficie sugli stessi
- **concessionari**, nel caso di concessione di aree demaniali
- **locatari**, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in **locazione finanziaria**.

IVIE = Imposta sul valore degli **immobili** situati all'estero

La legge di Stabilità per il 2013 (L. 228/2012) ha previsto il differimento dell'applicazione dell'Ivie dal 2011 **al 2012** con scomputo degli eventuali versamenti già effettuati nel 2011 a titolo di acconto per il 2012.

La base imponibile (valore degli immobili) varia a seconda dello Stato in cui è ubicato l'immobile e l'aliquota applicata è pari allo **0,76%** di tale valore (ridotta allo **0,40%** per le **abitazioni principali e pertinenze**).

Il calcolo dell'imposta è proporzionale alla **percentuale** e ai **mesi** di possesso.

Valore immobili:

- per i Paesi appartenenti alla **Unione europea** o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo (Norvegia e Islanda) che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, il valore da utilizzare è prioritariamente quello **catastale**, così come è determinato e rivalutato nel Paese in cui l'immobile è situato, per l'assolvimento di imposte di natura reddituale o patrimoniale, oppure di altre imposte determinate sulla base del valore degli immobili, anche se gli immobili sono pervenuti per successione o donazione. In mancanza del valore catastale, si fa riferimento al **costo** che risulta **dall'atto di acquisto** e, in assenza, al **valore di mercato** rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile.
- Per gli altri Stati, il valore dell'immobile è costituito dal **costo** risultante dall'atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, dal **valore di mercato** rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile.

Per l'abitazione principale (e per le relative pertinenze) è possibile **detrarre** dall'imposta (fino a concorrenza del suo ammontare):

- ✓ **200 euro**, rapportati al periodo dell'anno durante il quale l'immobile è destinato ad abitazione principale
- ✓ per il **2012** e **2013**, **50 euro** per ciascun figlio di **età non superiore a 26 anni**, che dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell'immobile. L'importo complessivo di questa detrazione non può essere superiore a 400 euro.

Dall'Ivie è possibile dedurre l'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l'immobile.

GRUPPO 24ORE

Per dichiarare il valore degli immobili situati all'estero il contribuente deve compilare la **Sezione XV A del quadro RM** del modello Unico Persone fisiche, indicando il controvalore in euro degli importi in valuta, calcolato in base all'apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate (per il 2012 Provvedimento 31 gennaio 2013).

Sez. XV A - Imposta su immobili situati all'estero (art. 19, commi da 13 a 17, D.L. n. 201/2011		Valore immobile	Quota possesso	Periodo	Imposta calcolata	Credito d'imposta	Detrazioni	Imposta dovuta	Abitazione principale
		1	2	3	4	5	6	7	8
RM30		,00			,00	,00	,00	,00	
RM31		,00			,00	,00	,00	,00	
RM32	Totale imposta dovuta		Acconto versato		Imposta a debito		Imposta a credito		
	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00	



IVA FE = Imposta sul valore attività finanziarie all'estero

Dovuta dalle persone fisiche residenti. L'imposta si applica su queste attività finanziarie:

➤ partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti residenti o non residenti, obbligazioni italiane o estere e i titoli similari, titoli pubblici italiani e i titoli equiparati emessi in Italia o all'estero, titoli non rappresentativi di merce e certificati di massa (comprese le quote di Oicr), valute estere, depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero indipendentemente dalle modalità di alimentazione (per esempio, accrediti di stipendi, pensione o compensi) contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti, tra cui, finanziamenti, riporti, pronti contro termine e prestito titoli, nonché polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione stipulate con compagnie di assicurazione estere

- contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati al di fuori del territorio dello Stato
- metalli preziosi allo stato grezzo o monetato
- diritti all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni estere o strumenti finanziari assimilati
- ogni altra attività da cui possono derivare redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera.

Si considerano attività possedute all'estero anche le attività finanziarie detenute, per esempio, in cassette di sicurezza all'estero o tramite intermediari non residenti. Le stock option, invece, sono soggette all'imposta solo nel caso in cui siano cedibili.

L'imposta è dovuta in proporzione alla quota di possesso e al periodo di detenzione:

- ✓ per il **2012**, nella misura **dell'1 per mille** annuo del valore delle attività finanziarie
- ✓ a decorrere dal **2013** è pari **all'1,5 per mille** annuo.

Per i **conti correnti** e i **libretti di risparmio** detenuti all'estero l'imposta è stabilita nella misura fissa di **34,20 euro**. L'imposta non è dovuta quando il **valore medio di giacenza annuo** risultante dagli estratti conto e dai libretti non è superiore a **5.000 euro**. A tal fine occorre tener conto di tutti i conti o libretti detenuti all'estero dal contribuente presso lo stesso intermediario, a nulla rilevando il periodo di detenzione del rapporto durante l'anno. Se il contribuente possiede rapporti cointestati, al fine della determinazione del limite di 5.000 euro si tiene conto degli importi a lui riferibili pro quota.

Il valore delle attività finanziarie è costituito dal **valore di mercato**, rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui le stesse sono detenute, anche utilizzando la documentazione dell'intermediario estero di riferimento per le singole attività o dell'impresa di assicurazione estera. Se al 31 dicembre le attività non sono più possedute, si fa riferimento al valore di mercato delle attività rilevato al termine del periodo di possesso.

Per le attività finanziarie che hanno una **quotazione** nei mercati regolamentati deve essere utilizzato questo valore. Per le azioni, obbligazioni e altri titoli o strumenti finanziari non negoziati in mercati regolamentati e, comunque, nei casi in cui le attività finanziarie quotate siano state escluse dalla negoziazione, occorre far riferimento al **valore nominale** o, in mancanza, al **valore di rimborso**, anche se rideterminato ufficialmente.

Dall'imposta dovuta si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, un **credito d'imposta** pari all'ammontare dell'eventuale **imposta patrimoniale** versata nello Stato in cui sono detenute le attività finanziarie. Il credito non può in ogni caso superare l'imposta dovuta in Italia.

Per dichiarare il valore delle attività finanziarie detenute all'estero il contribuente deve compilare la **Sezione XV B del quadro RM** del modello Unico Persone fisiche, indicando il controvalore in euro degli importi in valuta.

Sez. XV B - Imposta su attività finanziarie detenute all'estero (art. 19, commi da 18 a 22, D.L. n. 201/2011)		Valore attività finanziaria	Quota possesso	Periodo	Imposta calcolata	Credito d'imposta	Imposta dovuta	conti correnti e libretti
		1	2	3	4	5	6	7
RM33		,00			,00	,00	,00	
RM34		,00			,00	,00	,00	
RM35		Totale imposta dovuta		Acconto versato	Imposta a debito		Imposta a credito	
			,00		,00		,00	,00

ALTRE NOVITA' DEL MOD. UNICO PF/2013

GRUPPO 24ORE

- ✓ I **contributi** sanitari obbligatori per l'assistenza erogata nell'ambito del Servizio sanitario nazionale (C.S.S.N.) versati con il premio di assicurazione di responsabilità civile per i veicoli sono deducibili dal reddito complessivo **solo per la parte che eccede 40 euro** (rigo RP21, col. 1)
- ✓ è possibile destinare una quota pari **all'8 per mille** del gettito Irpef alla **Sacra Arcidiocesi ortodossa** d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, alla **Chiesa apostolica** in Italia o **all'Unione Cristiana Evangelica** Battista d'Italia
- ✓ è possibile **dedurre** dal proprio reddito complessivo, fino all'importo di **1.032,91 euro**, le erogazioni liberali in denaro a favore della **Sacra** arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, **dell'Ente patrimoniale** della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni e della **Chiesa Apostolica** in Italia

C.M. 9 maggio 2013, n. 13:

✓ Nel caso di **decesso** del **conduttore** che ha eseguito lavori di ristrutturazione nell'immobile ricevuto in **locazione** può continuare a detrarre le rate residue solo **l'erede** del conduttore che subentri nella titolarità del contratto di locazione e che conservi la **detenzione** materiale e diretta del bene.

✓ È possibile detrarre le spese di ristrutturazione di un **immobile assegnato** ad un coniuge a seguito di **sentenza** di separazione pur essendo intestato all'altro coniuge.

✓ La **dichiarazione di esecuzione dei lavori** (che superavano il limite di 51.645,69) non è necessaria al fine dei controlli, anche se, per effetto dell'art. 11, comma 1, del D.L. n. 83 del 2012, l'importo limite delle spese ammissibili è stato elevato a euro 96.000 per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013 (prorogato a 31/12/2013)

C.M. 9 maggio 2013, n. 13:

✓ Se un contribuente ha sostenuto, nel periodo d'imposta 2012, su un medesimo immobile, spese per interventi di recupero edilizio, per un importo pari ad euro 48.000, fino al 25 giugno, e per euro 96.000, dal 26 di giugno al 31 dicembre **può decidere di detrarre solamente** le spese sostenute dal 26 di giugno in poi, fruendo così della detrazione del 50% fino all'importo di 96.000 euro.

✓ le spese sostenute per la frequenza di corsi di **laurea in teologia** sono detraibili nella misura stabilita per corsi di laurea a **indirizzo umanistico** tenuti presso l'Università statale italiana più vicina al domicilio fiscale del contribuente che, per materie trattate e contenuto del piano formativo, presentino le maggiori analogie con il corso di laurea in teologia.

C.M. 9 maggio 2013, n. 13:

✓ In caso di mutuo cointestato fra due coniugi per la costruzione dell'abitazione principale al 50% con fatture intestate ad uno solo dei coniugi è possibile attestare sulle fatture giustificative che le spese di costruzione sono state sostenute al 50 per cento da ciascun coniuge, al fine di consentire al coniuge **non intestatario** delle fatture di portare in detrazione la quota del 50 per cento di interessi passivi corrispondente alla propria quota di intestazione del mutuo (19% di max 2.582,28/2).

✓ la detrazione del 19% delle spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di **asili nido** per un importo complessivamente non superiore a **632 euro annui** per ogni figlio ospitato negli stessi spetta anche per la frequenza delle «**sezioni primavera**» (per bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi).

PRINCIPALI NOVITA' DEL MOD. UNICO SC/2013

GRUPPO 24ORE

Società di comodo e in perdita sistemica:

“La disciplina delle società non operative è stata introdotta nel nostro ordinamento allo scopo di contrastare le c.d. società di comodo e, in particolare, per disincentivare il ricorso all’utilizzo dello strumento societario come schermo per nascondere l’effettivo proprietario di beni, avvalendosi delle più favorevoli norme dettate per le società”. [Cfr. Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.5/E del 2/2/2007]

“L’obiettivo delle norme in esame è quello di contrastare le società non operative che non abbiano cioè un interesse effettivo allo svolgimento di attività commerciali”. [Cfr. Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.25/E del 4/5/2007]

L'art. 2 del D.L. 138/2011 prevede che

36-decies. Pur non ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le società e gli enti ivi indicati che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per tre periodi d'imposta consecutivi sono considerati non operativi a decorrere dal successivo quarto periodo d'imposta ai fini e per gli effetti del citato articolo 30. Restano ferme le cause di non applicazione della disciplina in materia di società non operative di cui al predetto articolo 30 della legge n. 724 del 1994.

36-undecies. Il comma 36-decies trova applicazione anche qualora, nell'arco temporale di cui al medesimo comma, le società e gli enti siano per due periodi d'imposta in perdita fiscale ed in uno abbiano dichiarato un reddito inferiore all'ammontare determinato ai sensi dell'articolo 30, comma 3, della citata legge n. 724 del 1994.

L'art. 2 del D.L. 138/2011 prevede inoltre l'applicazione di una maggiorazione di 10,5%.

La **maggiorazione dell'aliquota IRES del 10,50%** sia per le società di capitali di **comodo** (che non superano il test di operatività) sia per quelle considerate tali in quanto in **perdita sistematica**.

Redditività indicata nei coefficienti presenti nei righe RF74 e seguenti:
6% per gli immobili?

GRUPPO 24ORE

Società di comodo e in perdita sistemica:

Nel Mod. Unico SC/2013 le società di capitali devono compilare l'apposito **prospetto** (righe RF74 a RF83) che consente di verificare la condizione di operatività / non operatività.

In presenza di specifiche condizioni (cause di esclusione / disapplicazione) è possibile non compilare il prospetto e non dover applicare la disciplina sulle società di comodo.

Nel Mod. Unico SC/2013 sono presenti **3 caselle** nelle quali indicare le cause di:

- **esclusione** dalla disciplina delle società di comodo (non operative / in perdita sistemica);
- **disapplicazione** della disciplina delle società **non operative**;
- **disapplicazione** della disciplina delle società in **perdita sistemica**.

Cause di esclusione e di disapplicazione

La presenza di una causa di **esclusione** (ex art. 30 L. 724/1994) determina **contemporaneamente** la non applicazione della disciplina delle società di comodo e di quella relativa alle perdite sistemiche.

La presenza di una causa di **disapplicazione** ha efficacia soltanto per la specifica disciplina (es test di operatività sui ricavi o perdita sistematica). Pertanto, in questo caso, la disapplicazione dalla disciplina del test di operatività, non esclude (automaticamente) l'applicazione della disciplina delle società in perdita sistematica e viceversa:

1.Disapplicazione da test: Provvedimento 14.2.2008 (integrato da quello del 11.6.2012)

2.Disapplicazione per società in perdita sistemica: Provvedimento 11.6.2012

Cause di esclusione e di disapplicazione

RF74	Esclusione	Disapplicazione società di comodo	Soggetto in perdita sistematica	INTERPELLO			Casi particolari
	1	2	3	Imposta sul reddito 4	IRAP 5	IVA 6	7

	Casella	Codici	Normativa
1	Esclusione	Da 1 a 12	Art. 30 L. 724/1994
2	Disapplicazione società di comodo	Da 2 a 9 e 99	Prov. 14.2.2008
3	Soggetto in perdita sistemica	Da 2 a 9 e 99	Prov. 11.6.2012

GRUPPO 24ORE

Cause di esclusione (art. 30 L. 724/1994)

- 1** – per i soggetti obbligati a costituirsi sotto forma di società di capitali;
- 2** – per i soggetti che si trovano nel primo periodo d'imposta;
- 3** – per le società in amministrazione controllata o straordinaria;
- 4** – per le società e gli enti che controllano società ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani ed esteri, nonché per le stesse società ed enti quotati e per le società da essi controllate, anche indirettamente;
- 5** – per le società esercenti pubblici servizi di trasporto;
- 6** – per le società con un numero di soci non inferiore a 50;
- 7** – per le società che nei due esercizi precedenti hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unità;

Cause di esclusione (art. 30 L. 724/1994)

8 – per le società in stato di fallimento, assoggettate a procedure di liquidazione giudiziaria, di liquidazione coatta amministrativa ed in concordato preventivo;

9 – per le società che presentano un ammontare complessivo del valore della produzione (raggruppamento A del conto economico) superiore al totale attivo dello stato patrimoniale;

10 – per le società partecipate da enti pubblici almeno nella misura del 20 per cento del capitale sociale;

11 – per le società che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore;

12 – per le società consortili.

Cause di disapplicazione del test (Prov. 14.2.2008)

- 2** – Società sottoposte a procedure concorsuali;
- 3** – Società sottoposte a sequestro penale o con nomina di un amministratore giudiziario ad opera del Tribunale;
- 4** – Società i cui immobili sono concessi in locazione a Enti pubblici o locati a canone vincolato (disapplicazione parziale);
- 5** – Società che detengono partecipazioni in: i) società non di comodo; ii) società escluse dalla disciplina, anche a seguito di accoglimento dell'interpello; iii) società collegate non residenti cui si applica l'art. 168, TUIR. La disapplicazione è parziale e opera limitatamente a tali partecipazioni (disapplicazione parziale)
- 6** – Società che hanno ottenuto l'accoglimento dell'interpello disapplicativo in relazione a un precedente periodo d'imposta (disapplicazione parziale)
- 7** – in caso di esonero dall'obbligo di compilazione del prospetto.

Cause di disapplicazione del test (Prov. 14.2.2008)

- 8** – Società che esercitano esclusivamente attività agricola;
- 9** – Società per le quali gli adempimenti e i versamenti sono stati sospesi / differiti (stati di emergenza e calamitosi)
- 99** – Società in liquidazione volontaria, che richiedono la cancellazione dal Registro delle Imprese entro il termine della dichiarazione successiva

Attenzione il **codice 99** va indicato solo se il contribuente ha assunto l'impegno in una dichiarazione precedente altrimenti va barrata la **casella «Impegno allo scioglimento»**.

GRUPPO 24ORE

Cause di disapplicazione perdite sistemiche (Prov. 11.6.2012)

- 2 – Società sottoposte a procedura concorsuale;
- 3 – Società sottoposte a sequestro penale o confisca;
- 4 – Società che detengono partecipazioni, iscritte esclusivamente tra le immobilizzazioni finanziarie, in: i) società non in perdita sistematica; ii) società escluse dalla disciplina delle società in perdita sistematica, anche a seguito di accoglimento dell'interpello; iii) società collegate non residenti cui si applica l'art. 168, TUIR (disapplicazione totale);
- 5 – Società che hanno ottenuto l'accoglimento dell'interpello disapplicativo in relazione a un precedente periodo d'imposta;
- 7 – Società che presentano un MOL positivo ($A - B + \text{amm.ti} + \text{leasing}$)
- 8 – Società per le quali gli adempimenti e i versamenti sono stati sospesi / differiti

Cause di disapplicazione perdite sistemiche (Prov. 11.6.2012)

- 9** – Società con risultato positivo per presenza di proventi esenti, esclusi, soggetti a ritenuta a titolo d'imposta / imposta sostitutiva, agevolazioni;
- 10** – Società che esercitano esclusivamente attività agricola;
- 11** – Società congrue e coerenti agli studi di settore;
- 12** – Soggetti che si trovano nel primo periodo di imposta;
- 99** – Società in liquidazione volontaria, che richiedono la cancellazione dal Registro delle Imprese entro il termine della dichiarazione successiva.

Tali fattispecie di disapplicazione della disciplina delle perdite sistemiche operano qualora le stesse si siano verificate **in almeno 1 dei 3** periodi d'imposta di osservazione (2009 / 2010 / 2011) **con effetto sul 4°** periodo d'imposta (2012).

Società in perdita sistemica

Qualora il contribuente sia in un esercizio considerato in perdita sistemica (disciplina applicabile dal 2012) deve indicare il codice “**1**” nella casella “**Soggetto in perdita sistemica**” e compilare le colonne 4 e 5 dei rigi da RF75 a RF83 (sempre che la casella “Casi particolari” di rigo RF74 non sia stata compilata) mentre il resto del prospetto non va compilato.

Casella Start up

La casella “**start-up**” va barrata dalle società “start-up innovative”, di cui all’articolo 25 comma 2 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, che, ai sensi dell’art. 26, comma 4, del citato D.L. n. 179 del 2012, non applicano le discipline previste per le società di comodo e per i soggetti in perdita sistemica.

Perdite su crediti: art. 101, co. 5 del TUIR come modificato dal D.L. 83/2012

Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al costo non ammortizzato di essi, e le **perdite su crediti** sono deducibili se risultano da **elementi certi e precisi** e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182 - bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Ai fini del presente comma, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto di omologazione dell'accordo di ristrutturazione o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

Perdite su crediti: art. 101, co. 5 del TUIR come modificato dal D.L. 83/2012

Gli elementi certi e precisi sussistono in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione di cui all'articolo 27, comma 10, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e non superiore a 2.500 euro per le altre imprese. Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in dipendenza di eventi estintivi.

Perdite su crediti: art. 101, co. 5 del TUIR come modificato dal D.L. 83/2012

Elementi di novità:

- Procedure **concorsuali** (ADR ex art. 182-bis L.F.)
- Deducibilità perdite su crediti di **modesta entità** (individuato il limite ma dubbio sul cumulo per singola fattura o per cliente)
- **Prescrizione** del credito (antieconomicità?)

GRUPPO 24ORE

Spese di manutenzione ex art. 102, co. 6 del TUIR:

6. Le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, che dal bilancio non risultino imputate ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono, sono deducibili nel limite del 5 per cento del **costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili** quale **risulta all'inizio dell'esercizio** dal registro dei beni ammortizzabili; per le imprese di nuova costituzione il limite percentuale si calcola, per il primo esercizio, sul costo complessivo quale risulta alla fine dell'esercizio. L'eccedenza è deducibile per quote costanti nei cinque esercizi successivi...

in un'ottica di **semplificazione**, il legislatore ha abrogato la disposizione secondo cui “per i beni ceduti nonché per quelli acquisiti nel corso dell'esercizio, compresi quelli costruiti o fatti costruire, la deduzione spetta[va] in proporzione alla durata del possesso, ed [era] commisurata, per il cessionario, al costo di acquisizione”.

E' allo studio un «pacchetto» di **semplificazioni** che dovrebbero prevedere tra l'altro:

- 1)Previsione di una modifica all'art. 26, comma 2, D.P.R. n. 633/1972 secondo cui anche all'esito della stipula di un **accordo di ristrutturazione** dei debiti omologato, ovvero di un **piano attestato** *ex art. 67, lettera d), L.F.*, il creditore assume la facoltà di **recuperare l'IVA** originariamente versata all'erario al momento di effettuazione della fornitura il cui corrispettivo non risulti ancora incassato;
- 2)Semplificazioni per la compilazione degli elenchi **Intrastat** relativi ai **servizi** e riduzione delle relative sanzioni;
- 3)Semplificazioni per lo **spesometro**;
- 4)Tassazione del **TFR** con una formula semplificata;
- 5)Per equiparare i diversi limiti attualmente previsti dal TUIR e dal D.P.R. n. 633/1972 relativamente al trattamento delle spese per **omaggi**, si propone di consentire la possibilità di detrarre l'IVA sulle spese di rappresentanza sostenute per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a **50 euro**.
- 6)Eliminazione della previsione del **modello 770 mensile**.
- 7)Eliminazione della **responsabilità solidale** negli **appalti**.